

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali), 4^a (Difesa)

12 luglio 2016

Audizione del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (AG 306).

Signor Presidente,

Signori Senatori,

desidero innanzitutto ringraziarVi per questa convocazione. Si tratta di una occasione importante per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - che mi onoro di rappresentare - per poter fornire il proprio contributo su una riforma così rilevante per il Paese.

Condivido l'obiettivo della legge delega (L.124/2015), che mira a trasferire, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le funzioni del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Non vi è dubbio, infatti, che i vigili del fuoco possono essere considerati, a ragione, i *professionisti dell'antincendio*, in virtù della riconosciuta competenza, della capillare diffusione sul territorio, della prontezza operativa per fronteggiare i più svariati scenari emergenziali, nonché, proprio in tema di lotta attiva agli incendi boschivi, in virtù dell'avvenuto trasferimento, già dal 2012, della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco.

Come è noto, nello schema di decreto legislativo in esame è previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e del loro spegnimento con mezzi aerei, che vengono trasferite, con le relative risorse, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base all'articolo 8 della citata legge delega.

Tale previsione normativa è coerente con l'attuale quadro ordinamentale, che trova il proprio fondamento nel decreto legislativo 112/1998, secondo il quale, sono attribuite espressamente alle Regioni le funzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi, mantenendo in capo allo Stato esclusivamente l'estinzione di tali incendi **con mezzi aerei.**

Tuttavia, lo schema in esame prevede, all'articolo 9, comma 1, lettera a), un generico riferimento al concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi sia con l'ausilio di mezzi di terra che di quelli aerei.

A tale proposito ritengo che sia assolutamente necessario emendare tale disposizione, richiamando il principio secondo il quale il concorso con l'ausilio di mezzi di terra, debba avvenire **obbligatoriamente** con le Regioni "nell'ambito di appositi accordi di programma" stipulati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), della legge n. 353 del 2000 (allegato).

Voglio ricordare che tra il 15 e il 17 giugno u.s., in Sicilia, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre mille interventi per incendi di bosco, impegnando circa 400 uomini e tutti gli automezzi di soccorso disponibili nella regione.

La Sicilia, al pari di altre regioni, è priva di convenzione con i vigili del fuoco, che hanno operato, pertanto, in tale frangente, non in concorso, e con le indispensabili coperture messe a disposizione dall'ente deputato per legge, ma per azione diretta,

assumendo ogni onere economico derivante dall'impiego delle risorse umane e materiali.

Tale circostanza è opportuno che non si ripeta, in quanto va a discapito dell'ordinario dispositivo di soccorso, pregiudicando sia l'efficienza degli automezzi, non adeguati a tali scenari, sia i tempi di risposta per fare fronte agli ordinari compiti istituzionali connessi al soccorso pubblico.

La situazione evidenziata, pertanto, travalica l'ordinamento vigente, e non risulta sostenibile, nè da un punto di vista tecnico-operativo, che economico-finanziario.

Non solo. Per effetto del nuovo quadro normativo che si andrà a delineare, il Corpo nazionale risulterà l'unico interlocutore statale nel concorso con le regioni per la lotta attiva agli incendi boschivi. Sarebbe perciò auspicabile adottare iniziative finalizzate alla standardizzazione dei protocolli con le regioni, mediante un apposito accordo quadro da concordare con la Conferenza Unificata Stato-Regioni. Tale Accordo, dovrebbe stabilire criteri uniformi per l'individuazione delle risorse finalizzate alla costituzione di squadre aggiuntive da dedicare all'attività antincendio boschiva in ambito regionale, le relative dotazioni strumentali nonché le modalità di partecipazione alle Sale operative unificate.

Per quanto riguarda, poi, l'assetto organizzativo, lo schema di decreto in esame prevede norme di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, per un totale di 390 unità, di cui 96 di personale aeronavigante (piloti e specialisti di elicottero).

In particolare, al comma 4 dell'articolo 15, è previsto che il personale del Corpo Forestale transiti nell'assetto dei vigili del fuoco, presso sedi ubicate **nel medesimo ambito provinciale nel quale già presta servizio**. Al riguardo, preme

sottolineare che tale disposizione potrebbe comportare costi aggiuntivi per trasferimenti temporanei, in quanto la distribuzione del suddetto personale secondo le modalità ipotizzate, potrebbe non coincidere con le esigenze organizzative in ambito nazionale, funzionali ad affrontare efficacemente gli incendi di bosco.

E' inoltre opportuno evidenziare che le 390 unità di incremento organico tabellare rappresentano il **contingente minimo necessario** per assolvere alle nuove competenze attribuite al Corpo nazionale. Conseguentemente, le eventuali vacanze organiche che si potrebbero determinare in ragione di una diversa scelta effettuata da parte del personale del Corpo forestale (Arma dei Carabinieri piuttosto che Corpo dei Vigili del fuoco), dovranno essere **necessariamente** compensate con il trasferimento delle relative facoltà assunzionali al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Poiché la legge 124 del 2015 stabilisce che l'attribuzione delle nuove competenze sia accompagnata dal contestuale trasferimento delle relative risorse, è opportuno che già nello schema di decreto legislativo sia previsto il trasferimento, non soltanto delle risorse umane, ma anche di adeguate risorse logistico-strumentali e finanziarie per dare continuità alla piena efficacia dei servizi di soccorso, ed assicurare, nel contempo, anche il concorso dello Stato nell'attività antincendio boschiva.

Con le premesse sin qui esposte, sono convinto che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco saprà rispondere con la consueta efficacia operativa a questo processo di riforma, in termini di efficienza e razionalizzazione dei servizi resi dallo Stato. D'altra parte, i provvedimenti oggetto della "riforma Madia", relativi alle competenze e all'ordinamento dei vigili del fuoco, contengono già i principi chiave delle nuove funzioni attribuite al Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, il che contribuirà senz'altro al buon esito di questa ulteriore iniziativa legislativa.

Ringrazio per l'attenzione.

ALLEGATO alla relazione del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (AG 306).

Proposta di modifica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Lo schema in esame prevede, all'articolo 9, comma 1, lettera a), un generico riferimento al concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi sia con l'ausilio di mezzi di terra che aerei. A tale proposito si ritiene che sia necessario emendare tale disposizione richiamando il principio secondo il quale il concorso con l'ausilio di mezzi di terra debba avvenire obbligatoriamente nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni stipulati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), della legge n. 353 del 2000.

Conseguentemente si propone:

All'articolo 9, comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole “*nonché di squadre e di mezzi di terra, previa stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 353*”.

Testo emendato

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi aerei, *nonché di squadre e di mezzi di terra, previa stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 353;*